

Copia di deliberazione del Consiglio ComunaleNumero **12** del Registro seduta del **16-06-2022**

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sedici** del mese di **giugno** con inizio alle ore **09:30** , ed in prosieguo di seduta , nell'Aula Consiliare del Comune di Santa Marina, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in **Prima** seduta ed in convocazione Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:

FORTUNATO Giovanni	P	DE FRANCO Daniele	P
GIUDICE Virgilio	P	FORTUNATO Caterina	P
CAVALIERE Giuseppe	P	CASTALDO Vincenzo	P
SCARPITTA Luca	P	SCARPITTA Daria	P
LIONE Demetrio	P	CAFIERO Gianguido	P
GIUDICE Gennarino	P	TANGREDI Paola	P
DE BIASE Francesco	P		

ASSEGNATI N° 13

IN CARICA N° 13

PRESENTI N° 13

ASSENTI N° 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la Presidenza, Sindaco, **FORTUNATO Giovanni**.Assiste l'adunanza , con funzioni di esclusiva verbalizzazione , il Vice Segretario Comunale, Dott. **Biscardi Luigi**

La seduta è Pubblica

IL PRESIDENTE

Relaziona al consiglio sull'argomento posto all'odg e propone che venga applicata una riduzione del 50% sulle aliquote IMU, ai residenti all'estero nonché alle attività del centro storico di Policastro, della fraz. Lupinata e del capoluogo Santa Marina, dichiara altresì l'intento di eliminare il canone delle lampade votive

Il Consigliere Castaldo auspica che la riduzione sia estesa a tutte le attività commerciali del comune:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del presidente

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con

modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

- ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 734, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

"734. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (...)";

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato : tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni : tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2022** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue:

“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta;

Visto il nuovo “Regolamento dell'Imposta Municipale propria (IMU)” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 10.07.2020;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D aliquota pari al 10 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;

- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 1 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille.
- 7) Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che gli stessi risultino iscritti all'A.I.R.E : aliquota pari al 9 per mille.

Preso atto della proposta del Presidente con la quale :

- Per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che gli stessi risultino iscritti all'A.I.R.E , l' aliquota indicata al punto 4) è ridotta del 50%
- Per i fabbricati di cui al punto 4) insistenti nel centro storico di Policastro alla fra. Lupinata e al capoluogo Santa Marina ed adibiti ad attività commerciali l' aliquota indicata al punto 4) è ridotta del 50%

Dato atto che sono stati espressi pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, anche in ordine alla sostenibilità finanziaria e al mantenimento dell'equilibrio finanziario in ordine alle modifiche proposte da parte :

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto della dichiarazione di voto contrario del consigliere Castaldo, in qualità di capogruppo di minoranza, per i motivi espressi in pregiudiziale e in discussione;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 contrari (Castaldo, Scarpitta D. e Cafiero), espressi per alzata di mano

DELIBERA

- Di approvare la proposta del Presidente di riduzione del 50 % sulle aliquote IMU a favore dei residenti all'estero nonché delle attività del centro storico di Policastro, della fraz. Lupinata e del capoluogo Santa Marina,
- Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022, confermando le aliquote previste nell'anno 2021 :
 1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 2. fabbricati rurali ad uso strumentale : aliquota pari al 1 per mille;
 3. fabbricati classificati nel gruppo catastale D aliquota pari al 10 per mille;
 4. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
 5. terreni agricoli: aliquota pari al 1 per mille;
 6. aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille;
 7. unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che gli stessi risultino iscritti all'A.I.R.E : aliquota indicata al punto 4) ridotta del 50%

8. Fabbricati di cui al punto 4) insistenti nel centro storico di Policastro alla fra. Lupinata e al capoluogo Santa Marina ed adibiti ad attività commerciali, ridotta del 50%.
- Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **12** del **16-06-2022**

**OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022.
PROVVEDIMENTI.**

Ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile :

Si esprime parere **Favorevole**.

Data: 16-06-2022

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Maiese Gaetano

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente
F.to FORTUNATO Giovanni

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Biscardi Luigi

IL Vice Segretario COMUNALE

Visto il d.lgs. n. 267/2000

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

(X) è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall'art.124 comma 1° del d.lgs. n. 267/2000;

Santa Marina, lì 01-07-2022

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Biscardi Luigi

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-06-2022

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4° d.lgs. n. 267/2000;

Santa Marina, lì 16-06-2022

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Biscardi Luigi

=====
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Santa Marina, lì

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Biscardi Luigi